

**Legge regionale 7 maggio 1976, n. 15 (BUR n. 22/1976) (Novellazione)**

**MODIFICA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975,  
NUMERO 80.**

**Art. 1**

L'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 è così modificato:

“I componenti del Consiglio di Comprensorio sono nominati da ciascun Consiglio Comunale e Provinciale e da ciascuna Comunità Montana, di norma nel proprio seno, secondo la seguente proporzione:

a) Comuni fino a 5.000 abitanti rappresentanti	3
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti rappresentanti	5
Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti rappresentanti	7
Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti rappresentanti	9
Comuni da 101.001 a 250.000 abitanti rappresentanti	15
Comuni oltre i 250.000 abitanti rappresentanti	19
b) Province	7 rappresentanti
c) Comunità Montane rappresentanti	7

La votazione avverrà esprimendo un solo voto di preferenza. In ogni caso sarà garantita la presenza di almeno un rappresentante della minoranza.

Nel caso di Comprensori interprovinciali o interessanti due o più Comunità Montane, fermo restando il numero complessivo di 7 rappresentanti, ogni singola Provincia o comunità Montana sarà rappresentata in proporzione alla propria popolazione residente nel Comprensorio. Rimane, in ogni caso, garantita la presenza di almeno un rappresentante per provincia o Comunità Montana.

Nel caso di coincidenza del comprensorio di una Comunità Montana, le funzioni del Consiglio di Comprensorio sono svolte dalla Comunità Montana, assicurando la consultazione della Provincia o delle Province interessate”.

**Art. 2**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.